



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica

del 18-1-2012

Deliberazione n. 15

OGGETTO:

**Giudizio "Peirone Bruno c/ Provincia" Sentenza n.132/11 del Tribunale di Pa
Riconoscimento della somma di €.13.676,91 come debito fuori bilancio ai se
dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.**

L'anno Duemila^{due}undici, il giorno dieci del mese di GENNAIO nell'Aula Consilia
della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti
norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con
presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		X
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino		X
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

12 11

Totale n.

23 21

Assume la Presidenza il vice Presidente del Consiglio dott. Marco Polano

Partecipa il Segretario Generale avv. Anna Maria Tripodo

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

**U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
U.O. "Legale e contenzioso"**

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 132/11, emessa il 20.04.11, il Tribunale di Patti - decidendo il giudizio promosso da Peirone Bruno - ha condannato questo Ente al risarcimento dei danni in favore dell'attore oltre interessi e spese giudiziali;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.132/11, è dovuto il pagamento della complessiva somma di €. 13.349,92 comprensiva di interessi e rivalutazione - giusto prospetto Re Mida allegato alla presente - secondo il seguente prospetto:

€. 7.425,68 sorte capitale
€. 1.887,64 (€.1.549,37 + €.338,90)
€. 370,80 €.338,90+€.31,90) dal 24/1/07 al 20/4/11
€. 65,27. interessi dal 20/4/11 al 30/9/11
€. 236,00 spese
€. 900,00 diritti
€. 1.250,00 onorari
€. 268,75 spese genli 12,50% su €.2.150,00
€. 96,75 CPA 4% su €.2.418,75
€. 528,26 IVA 21% su €.2.515,50
€. 326,99 registrazione sentenza
€. 30,00 spese CTU
€. 290,77 onorario CTU
€.13.676,91 totale

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di €.13.676,91= derivante dalla sentenza n.132/11 del Tribunale di Patti, può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata

rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.132/11 del Tribunale di Patti del 20/04/11 che ha definito il giudizio promosso da Peirone Bruno;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €. 13.676,91=;

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. **Copia sentenza n. 132/11;**
2. **Calcoli re Mida;**
3. **Copia modello F23;**
4. **Copia decreto di liquidazione CTU.**

IL Responsabile dell'O.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Il Presidente Bivona pone in discussione la soprascripta proposta di debito fuori bilancio iscritta al punto 27) dell'O.d.G. principale avente per oggetto: **Giudizio Peirone Bruno c/Provincia Regionale di Messina – Sentenza n. 132/2011 del Tribunale di Patti. – Riconoscimento della somma di €13.676,91 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n. 267/00.**

Dà lettura del parere di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere Francesco Andaloro interviene ripetendo la stessa dichiarazione di voto espressa per i precedenti documenti votati dal Consiglio e che di seguito si trascrive: "Esprime il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte concernenti, i debiti fuori bilancio, poiché ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Entrano in Aula i Consiglieri: Roberto Gulotta ed Enzo Stefano Testagrossa Presenti 25)

Il Presidente del Consiglio non registrando richieste d'intervento pone in votazione la soprascripta proposta di deliberazione

Il Consiglio Provinciale

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione, e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

Viste la L.R. n. 9/96, L.R. n° 48/91, L.R. n°30/2000;

4
Visto l'art.194 del D.L.gs. n. 267/00;

Vista la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

Visto lo Statuto della Provincia Regionale di Messina,

Acquisito il parere della Seconda Commissione consiliare reso il 5 Dicembre 2011

Con l'assistenza degli Scrutatori su nominati, con votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, con n. 21 voti favorevoli, n. 1 contrario, n. 3 astenuti (A.Calabrò, S. Galati Rando, R.Gulotta), su 25 Consiglieri presenti e 22 votanti

DELIBERA

PRENDERE atto della sentenza n. 132/2011 del Tribunale di Patti

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194° a) del D.L.gs. n° 267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di euro 13.676,91 portata nella sentenza n. 132/2011 del Tribunale di Patti in favore di Peirone Bruno

IMPEGNARE la complessiva somma di euro 13.676,91 al cap. 2712 alla voce "utilizzo avanzo di amministrazione" del Bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità,

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale divenuta esecutiva la presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12-10-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

21 OTT. 2011

Addi _____

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. INCASSI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 18/10/11

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

~~Il Dirigente~~

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

~~Il Dirigente~~

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 271/REV

Messina, 04/11/2011

Risposta Nota prot. n. 1858/Aff. Cons. del 03/11/2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “PEIRONE Bruno c/Provincia”. Con sentenza n. 132/11 Tribunale
di Patti notificata il 20/04/11. Riconoscimento della somma di € 13.676,91 come
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota 1858/Aff.Cons. del 03/11/2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL
RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Legs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 04/11/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more compact and stylized, while the bottom signature is larger and more fluid, with a long horizontal stroke extending to the right.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

DOTT. PATRICK BIVONA

Il Segretario Generale

F. to CONS. GIUSEPPE GALUZZO

F. to AVV. ANNAMARIA TIRROSO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 29 GEN. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 27 GEN. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

udmont
g. d. s. y. b.


55/02

Avv. Giuseppa Barresi
Piazza XXIV Maggio n. 7 – Tel. 0941 / 313505
98060 Oliveri (Me)

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
09/06/2011
Protocollo n°0021267/11

PARTITA IVA 02015020833
C.F. BRRGPP65S67F158D

Oliveri, 25.05.2011
Racc.ta a.r.



Spett.le
Provincia Regionale di Messina
Ufficio Legale
Via XXIV Maggio
98100 Messina

**Oggetto: Giudizio Peirone Bruno c/ Provincia Regionale di Messina – Tribunale di Patti –
Atto notificato il 28.02.02. – Procedimento n. 178/02 R. G.**

La presente per comunicarVi che nella causa di cui all'oggetto il Tribunale di Patti ha emesso la sentenza n. 132/11, di cui allego copia, condannando la convenuta Provincia Regionale di Messina al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di euro 7.425,68, e della somma di euro 1.888,27 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.386,00, oltre accessori, e delle spese della C.T.U..

Allego, altresì, alla presente nota inviata dal Sig. Peirone Bruno con la quale viene chiesto il pagamento delle somme di cui alla suddetta sentenza.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppa Barresi
Giuseppa Barresi

2239/06
10 GIU. 2011

LC



TRIBUNALE DI PATTI

Verbale di udienza

Il 20.4.2011, davanti al Tribunale di Patti, in composizione monocratica, giudice dott. Vincenza Randazzo, assistita dal sottoscritto cancelliere, è chiamata la causa civile iscritta al n. 178/2002, vertente tra

PEIRONE BRUNO, rapp.to e difeso dagli avv.ti E. Bucca e R. Griseri

Attore

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del presidente pro tempore P.I. 80002760835, rapp.ta e difesa dall'avv. G. Barresi

Convenuta

Sono comparsi: per la parte attrice l'avv. E. Bucca, e per la convenuta l'avv. G. Barresi,

i quali precisano le conclusioni nei seguenti termini:

rispondenti agli atti ed ai verbali di causa.

132/11 Reg. Gen.
298/11 Rep.
178/02 Reg. Gen.

MINUTA DEPOSITATA



I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Il Giudice.

Si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice.

Ritornato dalla camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

Con citazione notificata il 28.2.2002 Peirone Bruno conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Provincia Regionale di Messina, per sentire ritenere la responsabilità del suddetto Ente in ordine ai danni alla salute ed al mezzo subiti dall'attore a causa della caduta dalla bici, causata da una buca nell'asfalto della SP 136.

Si costituiva la convenuta, negando la ricorrenza dell'insidia per mancanza del requisito soggettivo della imprevedibilità, e contestando l'entità del danno lamentato.

Espletata l'istruttoria, disposta CTU e precisate le conclusioni la causa era assunta a sentenza; indi veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti alla CTU che venivano resi con nota depositata l'11.2.2011.

All'odierna udienza, previa discussione orale, la causa viene così decisa.



* * * * *

La Provincia, costituendosi, non ha contestato né la presenza della buca, né la circostanza che non fosse segnalata, né il nesso tra la stessa e i danni lamentati dall'attore, concentrando la difesa sulla prevedibilità della presenza della buca medesima, e ciò in considerazione che l'attore, prima di cadere, aveva avuto modo di notare che il manto stradale era tutto ammalorato e pieno di buche, fatto che egli stesso aveva riferito nella citazione introduttiva.

La prova escussa poi, ha ulteriormente avvalorato le allegazioni dell'attore, comprovando la presenza della buca, la caduta a causa di questa, il difetto di segnalazione e gli esiti infausti dell'evento.

I testi escussi, infatti, hanno riferito di avere visto il Peirone riverso a terra, dove era caduto incappando con la bici in una buca dell'asfalto, della necessità di intervento dell'autoambulanza, di sue ferite al viso, di danni alla bicicletta.

Resta da verificare, quindi, se la buca nell'asfalto, causa della caduta, rappresentasse insidia, ed all'uopo occorre accertare la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ossia di quelli della visibilità e prevedibilità.

Sulla mancanza del requisito oggettivo della visibilità non solo non vi è contestazione, ma essa deve essere esclusa dalle molteplici circostanze emerse in esito all'istruttoria, tutte contrarie alla possibilità che la buca potesse essere vista in



tempo per poter essere evitata. Premesso che la stessa non era segnalata, va, infatti, richiamato che i testi escussi hanno precisato come essa si trovasse subito dopo una curva destrorsa, onde ciò rendeva impossibile vederla in tempo per poter tentare con successo il suo evitamento.

Sulla prevedibilità della buca, poi, va considerato che lo stato di ammaloramento della strada, che il Peirone stava percorrendo, non era di per sé sufficiente a fargli presagire la presenza di una buca delle dimensioni di quella che ne ha causato la caduta. La documentazione fotografica in atti, infatti, dimostra che la strada in questione, prima del tratto ove è avvenuto il sinistro, presentava rattoppi con asfalto a quote leggermente diverse, nonché aree più consumate ma non buche tali da costituire pericolo per la circolazione.

Tale situazione risulta, peraltro, confermata esattamente dal teste Paolo Gazzola che ha definito la buca -sita a metà della semi-carreggiata- come "una voragine", descrivendo lo stato della strada -che precedeva tale buca- come caratterizzato da meri dislivelli di circa 1cm- che non comportavano alcun problema di transito per la bicicletta.

Ritenuta, quindi, la sussistenza di insidia, va detto che i danni non patrimoniali lamentati dal Peirone, risultano provati.

Quanto al danno alla salute, soccorre la C.T.U. che dà atto del nesso di causalità pervenendo, poi, a quantificare i postumi



invalidanti in ragione del 5% e una ITA di 10 gg. e una ITP di gg. 30 al 50% (come da chiarimenti del 7/11.2.2011).

Il Peirone ha pure posto domanda di risarcimento del danno morale ed all'uopo non è superfluo richiamare il nuovo orientamento giurisprudenziale in materia.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 26972/08, 26973/08, 27974/08 e 26975/08, hanno operato una ricostruzione, che è fondamentale ai fini della presente decisione, avendo comportato il superamento della tradizionale partizione giurisprudenziale di tale danno in diverse tipologie.

La limitazione del danno non patrimoniale alla tradizionale figura del danno morale è stata definitivamente accantonata, affermandosi che esso non individua una sottocategoria autonoma del danno non patrimoniale, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Ciò detto e ribadito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, ne consegue che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno



morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde solo ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Infatti, la valutazione della sofferenza deve essere adeguatamente "recuperata" dal giudice, in fase di liquidazione del danno, e ciò può avvenire attraverso diversi sistemi: p. es. aumentando il valore del punto-base o attraverso un aumento percentuale dell'importo liquidato a titolo di danno biologico (operazioni che, in pratica, realizzano il medesimo risultato), ma anche, ove necessario, ristorando la sofferenza mediante valutazione equitativa del tutto svincolata dall'entità monetaria riconosciuta a titolo di danno biologico. Tutto ciò a condizione che tali valutazioni siano supportate da adeguata istruttoria e motivazione in punto di esistenza ed entità del pregiudizio che si va a liquidare. Non pare, infatti, che il significato ultimo delle indicazioni contenute nella più volta citata sentenza delle Sezioni Unite vada colto nel divieto di "liquidazione in percentuale" (del "morale" rispetto al "biologico"), quanto nel divieto di liquidazioni automatiche e immotivate.

Ciò posto, va osservato che qualora la lesione biologica (intesa in senso tradizionale) -come nella specie- non superi il limite del

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping vertical stroke followed by a smaller, more complex flourish at the bottom.



9%, la valutazione e liquidazione del danno da sofferenza mediante un aumento del valore punto non sembra praticabile, poiché tale valore è fissato dalla legge. E non è evidentemente sostenibile che i valori siano stati fissati dal legislatore già tenendo conto della sofferenza; poiché il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (all'epoca di emanazione dell'art. 139 codice delle assicurazioni, e del suo "antecedente" normativo, cioè della l. 57/2001) era nel senso che la sofferenza dovesse essere ristorata "a parte" attraverso il riconoscimento del danno morale.

Fatte le superiori considerazioni rimane da dire, quindi, che nella fattispecie, che ci occupa- in cui il danno alla salute è stato valutato dal CTU nella percentuale del 5%- al fine di ristorare anche la sofferenza psichica non resta che applicare un aumento percentuale alla somma risultante dall'applicazione del criterio del punto.

Orbene, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti, delle modalità dell'evento, del tempo occorso per la guarigione equo appare applicare una maggiorazione del 30%.

Passando a determinare l'entità del risarcimento spettante all'attore, viene in rilievo preliminarmente il danno alla salute, consistito in inabilità temporanea assoluta per 10 gg e parziale per 30, nonché in postumi permanenti valutati dal CTU nella misura del 5%.



Dunque, considerato che il valore del punto percentuale, di cui al D. Lgv. 209/05, da utilizzarsi quale parametro per la liquidazione del danno, è- in base all'ultimo aggiornamento di cui al D.M. 27.05.2010- pari ad € 739,81 e che l'importo da liquidarsi per ogni giorno di invalidità temporanea è di € 43,16, ne consegue una liquidazione di €. 4.633,06 per il danno biologico permanente ($€ 739,81 \times 1.5 \times 5 \times 0.835$ coefficiente di abbattimento per l'età) e di € 1.079 per il danno biologico temporaneo.

Complessivamente per la voce "Danno biologico", quindi, spetterebbe l'importo di € 5.712,06, somma che però va maggiorata del 30% a fine di recuperare nel dovuto il "prezzo" per la sofferenza psichica, così pervenendo ad un totale di € 7.725,68.

Passando al danno patrimoniale, e precisamente al danni alla bicicletta, soccorre la prova testimoniale con il titolare della ditta Asteggiano Cicli, che ha confermato il costo del suddetto veicolo pari a £.5.000.000 nel febbraio 2000, il valore dell'usato prima del sinistro in £.3.500.000, le tipologie di danno riportato in seguito al sinistro, il costo delle riparazioni e l'antieconomicità delle stesse che non avrebbero riportato la bicicletta in condizioni di sicurezza.

Il danno, dunque, va liquidato tenendo conto dei superiori parametri e, specificamente, del valore del mezzo all'epoca del sinistro e del valore residuo dopo il sinistro (£.500.000).



Ne consegue che detto danno va reputato pari a £.3.000.000, oggi €. 1.549,37.

Nulla si può riconoscere al Peirone per gli ulteriori danni patrimoniale specificati nelle note del 15.04.2008 e successivamente nella comparsa conclusionale, posto che si tratta di spese che non sono state specificate nell'atto introduttivo e neppure successivamente entro i termini previsti dalla procedura per la integrazione delle domande.

Vanno liquidate, invece, in favore dell'attore le spese che questi ha sopportato il 24.01.2007 per sottoporsi all'accertamento peritale e ciò nella misura di €. 338,90, quantificata tenendo conto del prezzo del biglietto aereo per una sola persona, e delle altre spese tutte documentate unitamente alle memorie del 15.04.2008.

Complessivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata la somma di € 7.425,68, che è già attualizzata alla data della presente decisione e su cui, quindi, spettano gli interessi legali dalla data della decisione medesima in cui l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta, fino al soddisfo.

A titolo di danno patrimoniale, invece, spetta all'attore la complessiva somma di €.1.888,27 (1.549,37 + 338,90). Tale somma va sottoposta a procedimento di attualizzazione per l'importo di €.1.549,37 con decorrenza dalla data del sinistro e sull'importo di €.338,90 dal 24.01.2007, il tutto mediante applicazione dell'indice ISTAT del costo della vita. Sulle somme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'h' followed by a horizontal line.



risultanti da tale attualizzazione -che va condotta alla data della presente decisione- spettano gli interessi legali con decorrenza dalla suddetta ultima data e fino all'effettivo soddisfo.

Non si riconoscono in favore del Peirone interessi compensativi per il danno da ritardo con cui ottiene l'equivalente pecuniario delle lesioni patite. Trattasi, infatti, di danno che non consegue automaticamente al semplice fatto del ritardo, non applicandosi nella specie l'art.1224 c.c., ma il 1223 c.c.. Esso, quindi, andava allegato e provato, mentre, nella specie, nessuna prova si è raggiunta circa tale maggior danno, prova per la quale non può farsi ricorso neppure a presunzioni atteso che l'attore non è neppure un imprenditore e non rientra in alcuna categoria per la quale opera una presunzione di impiego antiinflattivo del denaro. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 28.2.2002 da Peirone Bruno nei confronti della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, così provvede:

- 1) condanna la Provincia di Messina al pagamento in favore di Peirone Bruno della somma di € 7.425,68, a titolo di



danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;

- 2) condanna altresì la Provincia di Messina al pagamento in favore del Peirone della ulteriore somma di € €.1.888,27 (1.549,37 + 338,90), a titolo di danno patrimoniale, da attualizzarsi alla data della presente decisione -per l'importo di €.1.549,37 con decorrenza dalla data del sinistro e per l'importo di €.338,90 dal 24.01.2007- il tutto mediante applicazione dell'indice ISTAT del costo della vita, oltre interessi legali sulle somme risultanti dal predetto processo di attualizzazione, da computarsi a decorrere dalla data della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condanna, infine, la Provincia Regionale di Messina al pagamento -in favore del Peirone- delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.386,00, di cui € 236,00 per spese, € 900,00 per diritti ed € 1.250,00 per onorario, oltre iva, cassa, rimborso forfetario spese generali e spese della CTU, come separatamente liquidate.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE B3
Anthonietta Serraino

Il Giudice

(dott. Vincenza Randazzo)

Depositato in Cancelleria

20/11/2011

(Maria SETTE)

STUDIO LEGALE
GRISERI & GAZZOLA

Associazione tra professionisti

avv. Rosita Griseri

avv. Paolo Gazzola

avv. Maria Ladon

Mondovì, 29 Aprile 2011

Gent.ma Signora
AVV. GIUSEPPA BARRESI
Fax: 0941-313505

e p.c.

Egregio Signor
AVV. EDOARDO BUCCA
tele Fax: 090-360119
Edoardo Bucca & studio bucca.it
090

e p.c.

Egregio Signor
Prof. BRUNO PEIRONE
Via Della Rocca n.33
10123 **TORINO**

OGGETTO: PEIRONE/PROVINCIA DI MESSINA.

Rimetto il conteggio di quanto dovuto sulla scorta della sentenza del Tribunale di Patti emessa il 20.4.2011.

Gli interessi sono stati calcolati alla data del 7.5.2011.

Invito la Provincia di Messina al saldo entro e non oltre il 7.5.2011.

Il pagamento potrà essere eseguito sul c/c bancario intestato a STUDIO LEGALE GRISERI E GAZZOLA – codice IBAN: IT15Q0875346480000060101076.

In difetto di saldo, mi riterrò libera di notificare l'atto di precetto.

Distinti saluti.

All. ut supra

Avv. Rosita Griseri

AVV. ROSSO CRISTINA
 Corso Garibaldi
 12034 MONDOVI (CN)
 Tel. 017447490 - Fax. 017447491

SOMME DOVUTE DALLA PROVINCIA DI MESSINA
 ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
 PEIRONE c. PROVINCIA DI MESSINA
 TRIBUNALE DI PATTI / SENTENZA 20 APRILE 2011

Danno non patrimoniale	7.425,68 €
Danno patrimoniale 1.549,37 €	
Danno patrimoniale attualizzato	1.877,84 €
Danno patrimoniale 338,90 €	
Danno patrimoniale attualizzato	0.369,06 €
Totale voci di danno al 20/4/2011	9.672,58 €
Interessi legali dal 20/4 al 7/5/2011	0.006,76 €
Totale voci di danno al 7/5/2011	<u>9.679,34 €</u>

Spese legali liquidate in sentenza	2.386,00 €
Rimborso spese generali 12,50 %	0.298,25 € <i>768,15</i>
Totale	2.684,25 €
Cassa Previdenza 4 %	0.107,37 €
<hr/>	
Totale	2.791,62 €
Iva 20 %	0.558,32 €
Totale complessivo	<u>3.349,94 €</u>
oltre spese di C.T.U. come separatamente liquidate e tassa di registro	

Riepilogo :

Totale voci di danno al 7/5/2011	9.679,34 €
Spese legali	3.349,94 €
Totale complessivo	<u>13.029,28 €</u>
oltre spese di C.T.U. come separatamente liquidate e tassa di registro	

1^e comma

- Numero: 19/2011
 Pratica: peirone (creditore)
 Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 1.549,37
 2. Importo lordo comprese le spese: €. 1.549,37
 3. Data da cui decorrono gli interessi: 05-09-2001
 4. Data finale del calcolo degli interessi: 20-04-2011
 5. Tipo di credito: Credito di valore
 6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
 8. Rivalutazione monetaria: Si
 9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
 10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2011 = 102,4)
 11. Rivalutazione ed interessi: Solo rivalutazione monetaria, senza interessi
 23. Applica tasso debitore: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 20-04-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 1.549,37	L. 2.999.999
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 0,00	L. 0
Rivalutazione totale maturata (dal 05-09-2001 al 20-04-2011)	€. 338,27	L. 654.987
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 338,27	L. 654.987
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 1.887,64	L. 3.654.985

di cui:

Capitale = 1.549,37 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 338,27 -- Interessi = 0,00

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

RIVALUTAZIONE

1^a JONIA

Numero: 19/2011

Pratica: peirone (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 338,90
2. Importo lordo comprese le spese: €. 338,90
3. Data da cui decorrono gli interessi: 24-01-2007
4. Data finale del calcolo degli interessi: 20-04-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2011 = 102,4)
11. Rivalutazione ed interessi: Solo rivalutazione monetaria, senza interessi
23. Applica tasso debitore: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 20-04-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 338,90	L. 656.202
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 0,00	L. 0
Rivalutazione totale maturata (dal 24-01-2007 al 20-04-2011)	€. 31,90	L. 61.766
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 31,90	L. 61.766
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 370,80	L. 717.968

di cui:

Capitale = 338,90 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 31,90 -- Interessi = 0,00

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 23/2011

Pratica: peirone (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 9.684,12
2. Importo lordo comprese le spese: €. 9.684,12
3. Data da cui decorrono gli interessi: 20-04-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-09-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 30-09-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 9.684,12	L. 18.751.071
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 65,27	L. 126.377
Rivalutazione totale maturata (dal 20-04-2011 al 30-09-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 65,27	L. 126.377
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 9.749,39	L. 18.877.448

di cui:

Capitale = 9.684,12 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 65,27

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

N° 178/02 Ruolo Gen.

N° Ruolo Giud. Istr.

ANNO 20

Comunicazione di Ordinanza emessa

nella causa Civile

TRA

Placido Bruno

Provincia Messina

G. PROCURATORE

Avv. Grisei e/o Avv. Bucca Edoardo
Messina

Avv. Giuseppe Beren
Oliveri

ETA Dott. Pietro Stino
Via Fontanelle
Patti



R.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

Sezione Civile

Si comunica che il

G.I. Della V. RANDAZZO

il giorno 19/1/07 nella causa controindicata

ha pronunciato fuori udienza la seguente

ORDINANZA

V.C.A.

UD. 5/10/07

Liquidazione



MCM 231
07

Tribunale Ordinario di Patti

Il Giudice

Letta la nota che precede; visti il D.P.R. 115/2002 ed il D.M. 30.5.2002;

LIQUIDA

Al CTU dott. Rino Stino

Per spese	€ 30,00
Per Onorario , art. 20 D.M. 30/5/02	€ 290,77
Complessivamente	€ 320,77

Oltre Iva e C.P.A., se dovute, ponendo, provvisoriamente, il pagamento a carico di parte attiva.

Patti 19/9/07

Il Giudice

(dott. Vincenza Bandazzo)

TELEFONO 0967 411111
Dott.ssa Domenica Gallombarde

19-9-07
Dott.ssa Domenica Gallombarde